

La configurazione del diritto di accesso prevista negli art.10 lett. a) e 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 è informata allo scopo unitario di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti nel procedimento. In entrambe le ipotesi, pertanto, può essere esercitato da chi vi abbia interesse, il rito abbreviato previsto dall'art.25 comma 5 l. n. 241 cit.

(Consiglio Stato sez. VI, 22 maggio 1998, n. 796)